

# Articolo 10

**L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.**

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

**Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.**

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

## ART. 10 COSTITUZIONE - COMMENTO

La Repubblica Italiana è aperta alla comunità internazionale perché:

- **aderisce alle consuetudini internazionali** vigenti tra tutti gli Stati al fine di tutelare la pace, la giustizia, il rispetto dei diritti umani , che nella nostra Costituzione sono riconosciuti e *tutelati nell'art. 2*.
- **accoglie lo straniero** al quale sia negato, nel paese di origine, l'esercizio dei diritti umani inviolabili, riconoscendogli il **diritto di asilo**, cioè il diritto di soggiornare nel territorio italiano alle condizioni stabilite dalla legge.
- **Rifiuta l'estradizione dello straniero per reati politici** commessi nel suo paese per opporsi ad un regime non democratico.
- **Consente invece l'estradizione** di chi ha commesso il reato di genocidio, in quanto crimine contro l'umanità